

Comune di Venezia – Contratti
IMPOSTA DI BOLLO
assolta in modo virtuale
Aut. Intend. di Finanza Venezia
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

COMUNE DI VENEZIA

N. 131537 Repertorio Municipale

CONTRATTO D'APPALTO

**PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE AUTOMOBILISTICI E DI NAVIGAZIONE DELL’AMBITO DI
UNITA’ DI RETE DELL’AREA URBANA DI VENEZIA - LOTTO N. 2
SERVIZI DI LINEA PER VIA D’ACQUA NELLA LAGUNA VENETA
APPARTENENTI AI SERVIZI URBANI DEL COMUNE DI VENEZIA –
GARA N. 31/2016 - CIG n. 6248833C1C**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno 28 (ventotto) del mese di dicembre
nella Sede Municipale di Venezia, Viale Ancona n. 63.

Davanti a me, Dott. Raffaele Pace, Vice Segretario Generale aggiunto
del Comune di Venezia, in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma
pubblico-amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c) del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti:

a) Fabio Sacco [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] domiciliato presso la sede della società che
rappresenta come in appresso, in qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Società **“ALILAGUNA S.P.A.”**, con sede a
Venezia, Isola Nuova del Tronchetto n. 34, capitale sociale euro
5.000.000,00 i.v., codice fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Venezia e Rovigo: 02967180270, come risulta
dall’accertamento d’ufficio eseguito presso il Registro delle Imprese della
C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo, Documento n. PV6659875 in data
16/12/2022, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
munito degli occorrenti poteri in forza di verbale del Consiglio di

Amministrazione del 28/07/2020 e che agisce come impresa singola nel presente atto denominato semplicemente "Affidatario".

Domicilio fiscale dell'Impresa ALILAGUNA S.P.A. - Venezia, Isola Nuova del Tronchetto n. 34 - Cap 30135 - Codice fiscale e partita I.V.A. n.: 02967180270;

b) Dott. Michele Dal Zin, [REDACTED]

[REDACTED] che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del "**COMUNE DI VENEZIA**", che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni ed Enti esterni e di responsabile dell'ufficio periferico dell'**Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino Territoriale Ottimale e Omogeneo di Venezia**, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia di seguito nel presente atto denominato semplicemente «ente affidante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 - Venezia. Codice fiscale n.: 00339370272.

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Vice Segretario Generale aggiunto sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto.

PREMESSO CHE

a. la L.R. Veneto n. 25/1998, approvata in attuazione al D.Lgs. n. 422/1997, detta la disciplina e l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ricadenti nel territorio della Regione Veneto;

b. il settore del trasporto pubblico locale è stato oggetto negli ultimi anni di una revisione complessiva delle competenze degli affidamenti, in adempimento all'art. 3bis del D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011 che dispone che le Regioni organizzino lo svolgimento dei servizi pubblici locali definendo il perimetro degli ambiti o bacini

territoriali ottimali ed omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, istituendo o designando gli Enti di governo degli stessi;

c. con D.G.R. Veneto n. 2048/2013, la Regione ha provveduto a definire tali bacini territoriali ottimali e omogenei del trasporto pubblico locale in modo corrispondente al territorio di ciascuna provincia e successivamente con D.G.R. Veneto n. 2333/2013 ha riconosciuto la gestione associata dei servizi di trasporto pubblico locale tramite convenzione tra la Provincia di Venezia (ora Città Metropolitana) e i Comuni di Venezia e Chioggia, quale Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino ottimale e omogeneo di Venezia, operativo dalla data di insediamento della prima assemblea del 7 aprile 2014;

d. l'Ente di governo del bacino di Venezia, attraverso l'Ufficio periferico dell'ambito di unità di rete dell'area urbana di Venezia, è competente in materia di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale urbani automobilistici, tranviari e di navigazione dei Comuni di Venezia e Spinea, mentre il Comune di Venezia rimane competente in materia di rapporti economico - finanziari discendenti dal presente contratto;

e. la Relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012, approvata dall'Assemblea dell'Ente di Governo del bacino di Venezia, con deliberazione n. 4 del 16 giugno 2014, nel dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, ha individuato la modalità di aggiudicazione *in house* alla società "AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S.P.A." in sigla "AVM S.P.A." con sede a Venezia, Isola Nuova del Tronchetto n. 33, capitale sociale euro 85.549.237,90 i.v., codice fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Venezia e Rovigo: 03096680271, del complesso dei servizi urbani del Comune di Venezia e ha previsto il contestuale avvio delle procedure concorsuali per l'affidamento almeno del 10% del complesso dei servizi

urbani del Comune di Venezia e del Comune di Spinea, ai sensi e per gli effetti dell'art 4 bis del d.l. n. 78/2009 convertito con legge n. 102/2009;

f. con deliberazione n. 9 del 15 dicembre 2014, l'Assemblea dell'Ente di Governo ha approvato il progetto prot. n. 517099 del 12 dicembre 2014, conservato in atti, relativo ai servizi di trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia - ambito di unità di rete dell'area urbana di Venezia - da affidare in regime di appalto mediante procedura ad evidenza pubblica, individuando la quantità annuale della produzione in km 296.853 di servizio di navigazione corrispondenti a 23.087 ore di moto in linea, nonché tutte le specifiche tecniche del servizio da mettere a gara;

g. con determinazione n. 835 del 10 giugno 2015 è stata indetta una procedura ristretta nonché individuate le caratteristiche e clausole essenziali del contratto di servizio con il soggetto Affidatario;

h. agli operatori economici ammessi alla procedura, in data 2 luglio 2020 è stata trasmessa la lettera di invito di cui al PG/2020/0278411 a presentare offerta secondo termini e condizioni ivi indicati;

i. nell'ambito della lettera di invito e ai fini della formulazione dell'offerta da parte dei concorrenti, considerato il tempo trascorso dalla pubblicazione del bando di gara, sono state indicate le nuove produzioni (anno 2019) e i relativi valori stimati, questi determinati aggiornando i valori contrattuali annui conformemente alle metodologie esposte nel documento "*Ente di Governo Prot. Gen.: 517099 del 12/12/2014 Fasc. 2014/85-1*" corrispondenti a circa: km 298.117 di servizio di navigazione corrispondenti a 22.915 ore di moto in linea;

j. in esito alla procedura di gara, con determinazione n. 1302 del 30 giugno 2021 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio alla Società ALILAGUNA S.P.A. che ha offerto un ribasso pari al 13% rispetto

al valore annuale dei servizi posto a base di gara, nonché gli elementi migliorativi sotto il profilo tecnico descritti negli elaborati di gara;

k. è decorso il termine di cui all'art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016;

l. l'aggiudicatario è in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal documento (DURC) emesso congiuntamente da INAIL e INPS di ALILAGUNA S.P.A., richiesto in data 20/10/2022 e valido fino al 17/02/2023.

m. con determinazione dirigenziale n. 2782 del 28/12/2022 è stato approvato il testo del presente contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano il presente contratto.

Capo I – Contenuti generali del contratto

Art. 1 Premesse e allegati

1. Le premesse e tutti gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto ("**Contratto**").

2. In caso di qualsiasi incoerenza tra le previsioni del presente Contratto e quelle degli allegati, si applicherà il seguente ordine di priorità (salvo ove contrariamente ed espressamente previsto):

- questo Contratto
- tutti gli allegati.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Contratto s'intende per:

– **Ente Affidante o Affidante:** L'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino Territoriale Ottimale e Omogeneo di Venezia, che affida il servizio di Trasporto Pubblico Locale oggetto del presente Contratto per il tramite del proprio Ufficio periferico del Comune di Venezia. Per quanto riguarda gli aspetti finanziari tra i soggetti contraenti, il riferimento deve essere inteso con il Comune di Venezia ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento dell'Ente di

Governo approvato con delibera dell'Assemblea dell'Ente di Governo n. 1 del 07.04.2014;

- **Ufficio periferico dell'Ente di Governo:** unità organizzativa dell'Ente di Governo costituita con personale del Settore Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia; è competente per i servizi urbani di trasporto pubblico locale di Venezia e di Spinea;
- **Affidatario o Contraente:** impresa che, risultando la migliore offerente, sia aggiudicataria del servizio di trasporto pubblico locale oggetto del presente Contratto;
- **Gestore della rete urbana TPL:** il gestore del servizio di trasporto pubblico locale urbano del Comune di Venezia, individuato quale operatore interno Affidatario del servizio "in house";
- **Vettore Uscente:** gli attuali vettori del servizio di trasporto pubblico locale oggetto del presente Contratto, sino al subentro dell'Affidatario, operanti in regime di affidamento diretto o in regime di sub affidamento.

Art. 3 Oggetto del contratto

1. E' oggetto del presente Contratto la gestione in regime di appalto dei servizi di trasporto pubblico locale di persone per via d'acqua lagunare dell'ambito di unità di rete dell'area urbana di Venezia, per un totale di circa 298.117 km/anno, corrispondenti a circa 22.915 ore di moto/anno in linea, così come descritti nel programma di esercizio riportato all'**allegato 1** al presente contratto, quale parte dei servizi minimi individuati dalla Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 25/1998, fatto salvo quanto previsto all'art. 21, secondo quanto previsto dal presente Contratto e dai suoi allegati, inclusa l'offerta presentata dall'Affidatario, in tutti i suoi elementi migliorativi sotto il profilo economico e tecnico, che si intendono qui integralmente riportati, conosciuti e accettati dall'Affidatario.

2. Entro i 15 (quindici) giorni antecedenti la data di avvio effettivo del servizio oggetto del presente contratto, l'Ente Affidante procederà ad

aggiornare il programma di esercizio di cui all'**allegato 1**, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 21, al fine di renderlo coerente con le modifiche nel tempo intervenute nella rete per via d'acqua lagunare dell'area urbana di Venezia. Tali modifiche comunque dovranno tenere in considerazione le risorse indicate dall'Affidatario in fase di offerta.

3. L'esercizio dei servizi di TPL è soggetto all'imposizione da parte dell'Ente Affidante delle caratteristiche operative, degli adempimenti e degli obblighi di servizio previsti dai successivi articoli. A fronte dell'imposizione dei suddetti obblighi di servizio, al Contraente è riconosciuto un corrispettivo "*gross cost*" nella misura definita nell'offerta economica e commisurato a compensare le prestazioni e gli investimenti dell'Affidatario anche se non espressamente richiamati nel presente Contratto, ma comunque necessari alla corretta esecuzione dei servizi, costi di esercizio previsti, e di una quota ragionevole di utile, residuando in capo all'Affidatario il solo rischio tecnico di gestione. Il rischio commerciale è a carico dell'Ente Affidante, cui spettano i proventi tariffari relativi ai servizi oggetto del presente Contratto. Sono inoltre riconosciuti al Contraente i ricavi e i vantaggi economici derivanti dalle eventuali iniziative di valorizzazione commerciale legate all'esercizio del servizio oggetto del presente Contratto.

Art. 4 Durata e decorrenza del contratto

1. Entro il termine di 180 (cento ottanta) giorni, salvo proroga concordata tra le parti, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Contratto l'Affidatario ha l'obbligo di dare effettivo avvio al servizio, pena la decadenza dell'affidamento.

2. Il presente Contratto ha una durata di 9 (nove) anni decorrenti dalla data di avvio effettivo del servizio attestata da un verbale di inizio servizio, sottoscritto dall'Affidante e dall'Affidatario.

3. L'Affidante ha la facoltà di esercitare l'opzione di proroga del Contratto prevista ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, paragrafo 4, del

Regolamento CE n. 1370/2007, per lo svolgimento del servizio per ulteriori 2 (due) anni, agli stessi patti e condizioni concordati con il presente Contratto.

4. L'Affidante si riserva di esercitare l'opzione di proroga non oltre 6 (sei) mesi dalla scadenza del Contratto.

5. Il mancato esercizio della facoltà di cui al comma 3 non comporta a carico dell'Affidante alcuna responsabilità nei confronti dell'Affidatario di natura contrattuale o extracontrattuale.

6. Alla scadenza del termine contrattuale, anche dopo l'eventuale esercizio dell'opzione di proroga, l'Affidatario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo gestore del servizio ai medesimi patti e condizioni del presente Contratto e in ogni caso per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi.

7. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 6 comporta l'escussione dell'intera cauzione definitiva rilasciata dall'Affidatario a garanzia della corretta esecuzione del presente Contratto.

8. Per eventuali periodi ulteriori rispetto a quanto disciplinato al comma 6 l'Affidante e l'Affidatario dovranno rinegoziare le condizioni contrattuali nei limiti del tempo necessario a individuare il nuovo gestore del servizio secondo i termini di legge.

Capo II – Obblighi di servizio

Art. 5 Obblighi di esercizio

1. L'Affidatario esegue il servizio di cui al precedente art. 3 secondo il programma di esercizio di cui all'**allegato 1** del presente Contratto.

2. Il programma di esercizio potrà essere soggetto a modifiche da parte dell'Ente Affidante con le modalità e nei termini definiti nel successivo art. 21.

3. L'Affidatario non potrà sospendere il servizio, fatti salvi i casi di cui al successivo art. 22.

4. In relazione al programma di esercizio previsto dal presente Contratto, l’Affidatario è soggetto ai seguenti obblighi di servizio pubblico:

- obblighi di esercizio, ossia il rispetto di determinati standard di continuità, regolarità e capacità, con orari predeterminati in un programma di esercizio e tali da garantire un’offerta di trasporto durante l’intero arco della giornata (e dunque anche al di fuori degli orari di punta);

- obblighi di trasporto, ossia l’obbligo di effettuare la prestazione di trasporto passeggeri alle condizioni predeterminate dall’Ente Affidante.

In particolare, ai sensi dell’art. 23 comma 1 della l.r. n. 25/1998, l’Affidatario è obbligato a:

- effettuare il servizio come previsto dal presente Contratto;
- garantire la puntualità, la regolarità e la sicurezza del servizio;
- adeguare il programma di esercizio a quello del Gestore della rete urbana TPL, ove richiesto dall’Affidante, nel rispetto di quanto previsto all’art. 21;
- utilizzare personale qualificato e materiale idoneo;
- garantire un servizio di qualità;
- fornire all’Ente Affidante i dati ritenuti necessari e richiesti dallo stesso, in formato cartaceo ed elettronico (file aperti e modificabili ove possibile);
- adottare la Carta dei Servizi (Carta della Mobilità) secondo gli standard indicati dall’Affidante;
- garantire la libera circolazione al personale del gestore della rete urbana TPL munito di apposita tessera di riconoscimento.

5. L’Affidatario ha l’obbligo di:

- a. segnalare tempestivamente, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui ne abbia evidenza, al

Gestore della rete urbana TPL le eventuali anomalie di funzionamento degli apparati di localizzazione e monitoraggio nonché di bigliettazione ove installati sui mezzi al fine di consentire la manutenzione degli stessi inviando specifica mail all'indirizzo Pec avmspa@pec.avmspa.it;

- b. agevolare la controlleria a bordo effettuata da personale incaricato dal Gestore della rete urbana TPL;
- c. fornire tempestivo riscontro alle richieste del Gestore della rete urbana TPL inerenti disservizi, reclami e richieste di informazioni relative al servizio.

Il ritardato adempimento di quanto previsto al presente comma comporterà l'applicazione della penale di cui all'art. 28 in conformità all'**allegato 3** al presente contratto.

6. Infine, l'Affidatario ha l'obbligo di acquisire dal gestore uscente i beni strumentali indispensabili all'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale di navigazione dell'area urbana di Venezia come da allegato 12 della lettera di invito, contenente l'elenco dei beni strumentali indispensabili (unità navali) e il Contratto e procedura di subentro agli stessi, sottoscritto dai gestori uscenti e dall'Ente affidante.

7. E' diritto dell'Affidatario, ove lo ritenesse, subentrare nella disponibilità degli impianti messi a disposizione del vettore uscente come da allegato n. 11 della lettera di invito. L'Ente affidante, nell'ambito delle proprie competenze, si attiverà per l'effettivo subentro nei predetti impianti entro 30 giorni dall'inizio del servizio.

Art. 6 Obblighi concernenti il personale addetto al servizio

1. Al servizio di trasporto pubblico oggetto del presente Contratto dovrà adibirsi esclusivamente personale riconosciuto idoneo alla mansione e comunque munito dei titoli e delle qualifiche professionali adeguati a garantire l'erogazione del servizio offerto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. L’Affidatario ai sensi dell’art. 17 della lettera di invito deve acquisire senza soluzione di continuità il personale non dirigente dipendente, diretto e indiretto, del Vettore Uscente impiegato in modo prevalente nel servizio di trasporto pubblico locale oggetto del presente Contratto, qualificato come essenziale, come da elenco fornito al momento della presentazione dell’offerta tecnica, il cui trasferimento è disciplinato secondo i principi dell’articolo 2112 del codice civile per quanto attiene all’applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti nazionali e aziendali vigenti, alla data del subentro, così come disciplinato dall’art. 25, comma 1, lett. b), della L.R. Veneto n. 25/1998.

3. L’Affidatario ha l’obbligo dell’applicazione dei contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria, nonché dei relativi accordi aziendali di 2° livello, qualora previsti dalla normativa di settore. A tal scopo l’Affidatario deve applicare ai propri lavoratori dipendenti il previsto contratto collettivo nazionale di lavoro, e agire, nei confronti dei propri dipendenti, nonché degli altri soggetti impiegati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, nel rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

4. È a carico dell’Affidatario ogni onere amministrativo, previdenziale e assistenziale relativo ai dipendenti.

5. L’Affidatario dovrà assicurare la disponibilità di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l’erogazione del servizio secondo quanto previsto nel presente Contratto e nel programma di esercizio, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente comma sarà causa di risoluzione del contratto, ai sensi del successivo art. 32.

6. Al personale di cui al comma 2 sono conservati l’inquadramento contrattuale, l’anzianità, le condizioni normative e il trattamento

economico originario, comprensivo degli eventuali contratti integrativi aziendali in essere, ai sensi dell'art. 2112 c.c., garantendo la continuità del rapporto di lavoro.

7. L'Affidatario prende atto che l'impresa Venice by Boat Srl si è impegnata a versare direttamente all'INPS gli importi accantonati per il trattamento di fine rapporto (TFR), relativo ai dipendenti che transitano alle proprie dipendenze ai sensi del comma 2, in conformità all'art. 48 comma 7 lett. e) del D.L. n. 50/2017 convertito in legge 96/2017.

8. Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 422/1997 e s.m.i. l'Affidatario deve assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e dei contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale, le assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche di tutti i lavoratori addetti al servizio.

9. L'Affidatario ha l'obbligo di dotarsi di un Direttore o di un Responsabile Tecnico d'esercizio come più in dettaglio definito all'art. 27: il mancato rispetto di quanto previsto al presente comma sarà causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 33.

10. L'Affidatario dovrà curare la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente, anche in tema di sicurezza sul lavoro.

11. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente Contratto l'Affidatario, sotto la propria responsabilità, sarà tenuto a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia, e comunque, tutte le altre contenute nel Contratto.

12. L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni del presente Contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del su citato Decreto, e dal Codice di comportamento

interno approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10.10.2018. A tal fine si dà atto che l'Ente Affidante ha trasmesso all'Affidatario, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto e del Codice stessi, per una loro più completa e piena conoscenza. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

Si precisa che l'Affidatario non è soggetto agli obblighi di trasparenza e anticorruzione richiamati dalla predetta normativa.

13. I conducenti debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, speciale divisa sociale e opportuno cartellino di riconoscimento. L'obbligo si estende anche al personale di eventuali imprese sub affidatarie (dove per divisa si intende quella dell'Affidatario). Il ritardato adempimento di quanto previsto al presente comma comporterà l'applicazione della penale di cui all'art. 28.

14. L'Affidatario deve trasmettere all'Ente Affidante con frequenza annuale l'elenco aggiornato del personale addetto al servizio, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute. Il ritardato adempimento di quanto previsto al presente comma comporterà l'applicazione della penale di cui all'art. 28.

15. Entro 10 (dieci) giorni dall'avvio del servizio l'Affidatario consegnerà l'elenco di tutto il personale dipendente impiegato nel servizio oggetto del presente Contratto inclusi quelli di cui al comma 2, suddiviso per tipologia di contratto, mansione, inquadramento.

Art. 7 Obblighi concernenti i beni funzionali al servizio

1. L'Affidatario dovrà dotarsi dei seguenti beni funzionali all'esercizio prima dell'avvio del servizio, nei termini previsti dall'art. 5, per garantire la regolare erogazione delle prestazioni:

- a. sede operativa nell'ambito della Città Metropolitana di Venezia per tutta la durata dell'affidamento, compreso l'eventuale periodo opzionale;
- b. natanti in numero e con le caratteristiche previste all'art. 8;
- c. adeguati ormeggi non operativi (cavane) e strutture di cantiere per il rimessaggio e la manutenzione dei natanti nell'ambito della Città Metropolitana di Venezia.

2. L'Ente Affidante, in attuazione del disposto dell'art. 18 del d.lgs. n. 422/1997 e s.m.i., rende disponibili all'Affidatario le strutture di fermata del Gestore della rete urbana TPL (qualificate come "beni indispensabili e/o essenziali"), così come individuate nel programma di esercizio **allegato 1** al presente Contratto per la sola attività di salita/discesa passeggeri; l'ormeggio dei mezzi non dovrà in nessun caso intralciare il servizio di linea.

Art. 8 Obblighi concernenti il parco mezzi

1. L'Affidatario utilizza, nell'espletamento del servizio, un parco mezzi composto da flotta di proprietà o a disposizione sulla base di idoneo titolo giuridico, con le caratteristiche così come definite in **allegato 2** al presente Contratto e conformemente a quanto presente nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

2. Devono essere adibite navi che l'Ente Affidante abbia valutato idonee al trasporto pubblico di persone in servizio di linea sulla base di specifici requisiti e caratteristiche tecniche prescritti nell'**allegato 2** al presente Contratto. Le navi minori adibite al servizio, comprese quelle utilizzate dagli eventuali sub affidatari, devono essere contraddistinte dal nominativo e dalla sigla e devono essere dotate di appositi indicatori di linea, posti su entrambi i lati, descrittivi della linea e del percorso, diversificato per andata e ritorno. A bordo delle navi va indicato il numero massimo dei passeggeri che possono essere trasportati. La livrea delle navi deve essere uniforme ed espressamente approvata

dall'Ente Affidante e deve essere applicato il logo del Comune di Venezia. L'Ente Affidante si riserva di far applicare anche il logo del Gestore della rete urbana di TPL, in ragione dell'integrazione fisica, funzionale, tariffaria e informativa del servizio affidato. Il mancato rispetto degli impegni di cui al presente comma comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 28 e all'**allegato 3**.

3. Il servizio deve essere esercitato con mezzi di trasporto sicuri, puliti e che offrano un comfort adeguato per i viaggiatori e coerente con le caratteristiche del servizio, a norma di legge con riferimento alle emissioni di sostanze inquinanti nell'ambiente. I mezzi, sia utilizzati direttamente dall'Affidatario che da eventuale sub Affidatario, devono essere tenuti in perfetto stato di efficienza, compresi tutti i sistemi di bordo e le diverse attrezzature e dotazioni; a tale fine devono essere sottoposti ad accurata manutenzione periodica, ordinaria e straordinaria.

4. L'Affidatario per l'effettuazione del servizio utilizzerà anche la flotta acquistata dai vettori uscenti. Per quanto attiene le unità di scorta aggiuntive a quelle acquisite dai vettori uscenti, le stesse dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi:

- a. anzianità massima di costruzione dei mezzi pari a 5 anni;
- b. accessibilità rispondente alle direttive emanate dal Comune di Venezia per le unità impiegate in servizio pubblico di linea, e comunque nel rispetto di quanto previsto nell'offerta tecnica di cui all'**allegato 4** come adeguata in accordo tra le parti alla luce del tempo intercorso tra la presentazione dell'offerta e la stipula del presente contratto;
- c. dotazione di bordo per la sicurezza della navigazione e per il monitoraggio del servizio (radar, GPS e VHF);
- d. impiego di unità di larghezza massima non superiore a 3,5 m sui servizi in transito nel Rio di Cannaregio – Canal Grande.

Ai fini della valutazione dell'anzianità di costruzione delle unità navali è possibile tener conto sia dell'anno in cui risulta essere stata effettuata

l'ultima manutenzione ordinaria o ristrutturazione straordinaria dell'imbarcazione, manutenzione del motore o dell'eventuale sostituzione o revisione completa dell'apparato motore e organi meccanici, il tutto, adeguatamente documentato anche attraverso i documenti di bordo.

5. L'Affidatario entro 30 giorni dell'inizio del servizio dovrà presentare all'Affidante, in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica presentata in sede di gara e che viene qui espressamente richiamata, ancorché non materialmente allegata e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente, l'elenco dei mezzi da utilizzare nell'espletamento del servizio medesimo, nonché l'elenco dei mezzi di scorta, in numero sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti minimi di qualità e di affidabilità del servizio. Inoltre, l'elenco aggiornato dei mezzi utilizzati nell'espletamento del servizio, compresa la scorta, dovrà essere trasmesso dall'Affidatario all'Ente Affidante in occasione della consegna delle comunicazioni di cui all'art. 14.

6. L'Affidatario entro 10 giorni dell'inizio del servizio dovrà presentare all'Affidante copia dei documenti di bordo e relative polizze assicurative dei mezzi adibiti al servizio a copertura della responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2054 c.c.

7. L'Ente Affidante può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, con ispezioni d'ufficio e/o controlli a campione, la composizione del parco mezzi utilizzato per l'espletamento del servizio, il suo stato di efficienza, la pulizia e lo stato manutentivo. Per l'effettuazione delle verifiche, le parti concordano che su tutti i servizi regolamentati dal presente Contratto è concessa la libera circolazione agli incaricati dell'Ente Affidante e/o del Gestore della rete urbana TPL muniti di apposita tessera di riconoscimento. Il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 28 e all'**allegato 3**.

Art. 9 Commercializzazione e verifica dei titoli di viaggio

1. L'Affidatario prende atto che la commercializzazione dei titoli di viaggio validi per il servizio oggetto del presente Contratto viene eseguita dal Gestore della rete urbana TPL.
2. L'Affidatario prende altresì atto che l'attività di verifica dei titoli di viaggio validi per il servizio oggetto del presente Contratto viene eseguita dal Gestore della rete urbana TPL con proprio personale incaricato munito di apposita tessera di riconoscimento.
3. L'Affidatario si impegna alla commercializzazione a bordo dei titoli di viaggio validi per il servizio oggetto del presente Contratto, sulla base di apposito accordo commerciale da stipulare con il Gestore della rete urbana TPL, che dovrà essere trasmesso all'Ente affidante a seguito dell'avvio effettivo del servizio oggetto del presente contratto.

Art. 10 Obblighi concernenti l'integrazione con la rete dei servizi di trasporto pubblico locale urbani

1. L'Affidatario, considerato che i servizi da esso gestiti sono parte integrante della rete urbana del trasporto pubblico di Venezia, si impegna ad adottare nell'esercizio delle linee affidate:
 - a. procedure di coordinamento con il Gestore della rete urbana TPL per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico oggetto del presente Contratto;
 - b. il sistema di localizzazione dei mezzi AVM/AVL utilizzato dal Gestore della rete urbana TPL, così come previsto nello specifico allegato 2 al presente contratto, compreso un terminale AVM/AVL abilitato all'estrazione della reportistica per monitoraggio e verifica del servizio programmato ed effettuato, secondo le previsioni contenute nell'allegato 1.1. - Elenco dei natanti disponibili ad inizio servizio facente parte dell'offerta tecnica, così come modificato e allegato al presente contratto in allegato 4;

c. il collegamento con la centrale operativa della rete urbana del Gestore della rete urbana TPL; in particolare in caso di disservizi dovrà essere immediatamente avvisata, da parte del coordinatore dell’Affidatario, la centrale operativa del gestore TPL al numero che verrà comunicato dal Gestore della rete urbana TPL per coordinare le eventuali azioni da intraprendere;

d. le “Condizioni Generali di Trasporto” predisposte dal Gestore della rete urbana TPL per le parti di competenza con riferimento agli obblighi di cui al presente Contratto;

e. il livello degli standard di qualità del servizio come indicati nell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara e che viene qui espressamente richiamata, ancorché non materialmente allegata e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

f. la “Carta della Mobilità” predisposta dal Gestore della rete urbana TPL per le parti di competenza con riferimento agli obblighi di cui al presente Contratto.

2. L’Affidatario si obbliga a fornire tempestivamente al Gestore della rete urbana TPL le informazioni necessarie per dare risposta ai reclami/segnalazioni dell’utenza che riguardano aspetti del servizio del presente Contratto.

3. L’Affidatario si obbliga a installare il sistema AVM (*Automatic Vehicle Monitoring*) secondo le specifiche tecniche fornite dal Gestore della rete urbana TPL presenti in **allegato 2**, che ne coordinerà anche la manutenzione direttamente o tramite specifico fornitore da questo indicato.

4. L’Affidatario, in conformità a quanto previsto all’art. 9 che precede, si obbliga a consentire l’accesso ai propri mezzi agli addetti al controllo dei titoli di viaggio sulla rete del trasporto pubblico locale.

5. Il mancato o ritardato rispetto degli impegni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 28 e all'**allegato 3**.

Art. 11 Obblighi di contabilità separata

1. L'Affidatario ha l'obbligo di redigere una contabilità separata per il servizio affidato, nell'osservanza di quanto previsto dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) nella Delibera n. 154 del 29.11.2019 e s.m.i.

2. A tal proposito si specifica che:

- a. l'Affidatario adotta un sistema contabile atto a fornire dati analitici verificabili e documentabili per la redazione del rendiconto dell'attività oggetto del presente Contratto;
- b. il rendiconto è redatto in forma idonea a rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economica imputabile ai servizi oggetto del presente Contratto;
- c. il rendiconto deve evidenziare la configurazione di costo sulla base di parametri comunicati dall'Ente Affidante e le immobilizzazioni dell'attività;
- d. le rilevazioni contabili dei fatti amministrativi e i rendiconti annuali sono redatti nel rispetto dei principi adottati per la redazione del bilancio civilistico;
- e. nella redazione dei conti annuali, le componenti economiche e patrimoniali delle funzioni operative, i costi e i ricavi dei servizi, gli oneri e i proventi finanziari e le imposte e tasse sono attribuite all'attività con il criterio della contabilità analitica.

3. Per quanto concerne i dati riguardanti i bilanci (o costi e ricavi specifici), gli stessi, ove non richiesti dall'Ente Affidante sulla base di apposita modulistica, dovranno essere forniti sulla base degli schemi previsti dal Codice Civile.

4. Rimane in capo all’Affidatario ogni responsabilità e/o sanzione derivante dall’eventuale violazione della disciplina prevista dalla legge n. 287/1990 e sue eventuali modifiche e integrazioni.

Art. 12 Obblighi concernenti la qualità del servizio

1. L’Affidatario si impegna a garantire adeguati standard di qualità del servizio offerto, sulla base dei parametri di qualità indicati nell’**allegato 3** al presente Contratto integrato con i livelli migliorativi offerti in sede di gara dall’Affidatario nell’ambito dell’offerta tecnica presentata in sede di gara e che viene qui espressamente richiamata, ancorché non materialmente allegata e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

2. La qualità del servizio offerto è misurata con riferimento ai seguenti fattori individuati dallo schema generale di riferimento, approvato con D.P.C.M. in data 30 dicembre 1998:

- sicurezza del viaggio;
- sicurezza personale e patrimoniale del viaggiatore;
- regolarità del servizio e puntualità dei mezzi;
- pulizia e condizioni igieniche dei mezzi e delle strutture;
- confortevolezza del viaggio;
- servizi per passeggeri con handicap;
- aspetti relazionali e comportamentali del personale conducente con l’utenza;
- attenzione all’ambiente.

Nell’eventuale aggiornamento degli standard di qualità, le parti dovranno tenere conto delle politiche di sviluppo e della pianificazione del territorio, dell’ambiente e dei servizi pubblici del Comune di Venezia.

3. L’Affidatario ha l’obbligo di pubblicizzare attraverso il proprio sito internet e rendere disponibile al pubblico gratuitamente la “Carta della Mobilità” predisposta dal Gestore della rete urbana TPL.

4. L’Affidatario si impegna a migliorare nel tempo, progressivamente e con continuità i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dagli utenti, con particolare riguardo agli aspetti della sicurezza, della pulizia, della puntualità, della regolarità, del comfort e dell’ambiente. A tal fine si impegna, tra l’altro, ad effettuare il monitoraggio della soddisfazione dell’utenza mediante indagini di customer satisfaction in coerenza con quanto previsto dall’art.2.7 del D.P.C.M. del 30.12.1998 di cui al comma 1.

5. La valutazione da parte dell’Ente Affidante del rispetto degli standard minimi di qualità definiti nell’**allegato 3** al presente Contratto, sarà effettuata sulla base:

- dei risultati del sistema di monitoraggio della qualità erogata dall’Affidatario ed in particolare dai dati ricavati dal sistema di monitoraggio e localizzazione della flotta;
- dell’esito delle ispezioni e delle verifiche campionarie promosse dall’Ente Affidante, secondo quanto previsto dall’art. 15;
- dalle relazioni giornaliere, mensili e annuali di cui all’art.15.

6. Il mancato conseguimento dei parametri minimi di qualità indicati nell’**allegato 3** al presente Contratto, comporterà l’applicazione delle penali di cui all’art. 28 in conformità all’**allegato 3** del presente Contratto.

Art. 13 Obblighi verso le persone a mobilità ridotta

1. L’accesso al servizio da parte delle persone con sedia a rotelle deve essere consentito utilizzando gli spazi sui mezzi appositamente attrezzati. Nei casi di posto attrezzato già occupato da altra sedia a rotelle, l’accesso ai mezzi a persone in sedia a rotelle può essere limitato dal personale di bordo per motivi di sicurezza.

2. Gli spazi attrezzati per sedie a rotelle devono essere dotati degli appositi pittogrammi, vicini ai suddetti spazi.

3. A bordo dei mezzi, alcuni sedili devono essere riservati alle persone con difficoltà motorie, agli anziani, alle donne in gravidanza. I sedili devono essere riconoscibili da appositi adesivi con icone raffiguranti le diverse categorie interessate.

4. Tutti i mezzi di nuova introduzione devono rispondere ai criteri di accessibilità da parte delle persone a ridotta o impedita capacità motoria, non vedenti e ipovedenti, come indicato in **allegato 2**.

5. Le Parti, di concerto con il Gestore della rete urbana TPL, si impegnano a definire e concordare un piano operativo delle azioni per migliorare l'accessibilità dei servizi per le persone con ridotte capacità fisiche e sensoriali di cui alla legge n. 104/1992. Il piano riguarderà in particolare l'informazione al pubblico (a bordo) e il miglioramento del sistema di accoglienza e assistenza per disabili. Nella individuazione e determinazione delle suddette azioni verranno opportunamente coinvolte le rappresentanze degli utenti e dei consumatori e le associazioni disabili.

Art. 14 Obblighi di informazioni all'utenza

1. L'Affidatario è obbligato a garantire:

- a. il livello di informazione all'utenza offerto in fase di gara;
- b. la conservazione a bordo di ogni mezzo delle "Condizioni Generali di Trasporto" e di un estratto della "Carta della Mobilità" di cui all'art. 10 che precede.

Le informazioni di cui alla lettera b) devono essere disponibili almeno anche in lingua inglese.

2. L'Affidatario è obbligato inoltre a trasmettere all'Ente Affidante e al Gestore della rete urbana TPL, dati dell'esercizio, programmati e in tempo reale, finalizzati alla visualizzazione attraverso applicazioni sul web secondo gli standard GTFS.

Art. 15 Obblighi di monitoraggio e rendicontazione

1. L’Affidatario è tenuto ad installare il sistema di localizzazione e monitoraggio in tempo reale della flotta sulla rete del servizio oggetto del presente Contratto (sistema di controllo automatizzato AVM - *Automatic Vehicle Monitoring*) in conformità con l’**allegato 2** e con quanto indicato in sede di gara, al fine di consentire all’Ente Affidante di verificare l’effettivo svolgimento di quanto previsto dal programma di esercizio e valutarne le relative prestazioni quali-quantitative a supporto delle principali funzioni di “vigilanza” sul servizio con particolare riferimento ai seguenti parametri essenziali:

- produzione: chilometri, ore di moto (in linea e complessive in servizio) per singola corsa – linea – periodo temporale;
- prestazioni: velocità commerciale, rispetto degli orari, dei limiti di velocità, dei percorsi programmati (puntualità, regolarità), localizzazione delle fermate.

2. L’Affidatario è tenuto a presentare all’Ente Affidante stesso le comunicazioni e la documentazione relative allo svolgimento del servizio e, in particolare alle attività di monitoraggio previste nel presente Contratto, nei termini, modalità e secondo i tempi e le scadenze indicati nel presente articolo.

3. L’Affidatario è obbligato a predisporre e trasmettere la “Rendicontazione Annuale”, articolata secondo quanto di seguito descritto:

- a. elenco a consuntivo dei chilometri e ore moto (in linea e complessive in servizio) per ogni linea;
- b. elenco dei mezzi utilizzati e relativa produzione;
- c. elenco per qualifica del personale utilizzato per i servizi;
- d. bilancio consuntivo e riclassificazione dello stesso secondo lo schema definito dalla Regione Veneto e dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) con Delibera n. 154 del 29.11.2019 e s.m.i.;

- e. ogni altra informazione che l'Ente Affidante riterrà di richiedere, come ad esempio le indagini di customer satisfaction di cui all'art.12 comma 3.

Tali rendiconti devono essere firmati dal rappresentante legale dell'Affidatario o suo delegato e devono essere presentati entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ente Affidante, e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno successivo al primo.

4. L'Affidatario è obbligato a predisporre e trasmettere la "Rendicontazione Mensile" contenente le informazioni relative alla regolarità del servizio, articolata secondo quanto di seguito descritto:

- a. numero di corse, km e ore moto (in linea e complessive in servizio) effettuati per linea e tipologia di unità navale impiegata;
- b. elenco dettagliato dei servizi non effettuati con identificazione delle motivazioni che hanno causato la soppressione o interruzione del servizio.

Tali rendiconti devono essere firmati dal rappresentante legale dell'Affidatario o suo delegato e devono essere presentati entro il 15 di ogni mese successivo al primo.

5. L'Affidatario è obbligato a predisporre una "cronaca giornaliera" nel caso si verificano eventi che hanno causato variazioni al servizio programmato (corse saltate / guasti / sinistri) e a trasmetterla tempestivamente all'Ente Affidante e al gestore TPL e comunque non oltre 3 giorni rispetto al giorno di riferimento.

6. La documentazione di cui ai commi 3, 4, e 5 è redatta dall'Affidatario in regime di autocertificazione, in conformità con le modalità di rilevazione, il formato e i dati indicati nel presente articolo.

7. La documentazione di cui ai commi 3, 4, e 5 svolge la funzione di strumento di base per la valutazione da parte dell'Ente Affidante del rispetto degli impegni assunti dall'Affidatario con la sottoscrizione del

presente Contratto, ai fini dell'eventuale applicazione del sistema delle penali di cui all'art. 28 in conformità all'**allegato 3**.

8. Ai fini di accertare il rispetto degli standard minimi di qualità del servizio, l'efficienza e lo stato di manutenzione dei mezzi e il rispetto degli obblighi e impegni assunti in base al presente contratto di servizio, l'Ente Affidante si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento ispezioni, eventualmente accompagnato dal personale dell'Affidatario e di partecipare alle eventuali inchieste tecniche. L'Affidatario si impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati, eventualmente anche attraverso l'installazione di appositi dispositivi a bordo dei mezzi.

9. L'Ente Affidante si riserva di effettuare verifiche e ispezioni sia a seguito di singole segnalazioni sia su base campionaria.

10. L'Ente Affidante, sulla base delle risultanze dei rapporti nonché delle attività ispettive e di indagine previste dai commi 8 e 9 del presente articolo si riserva di individuare, d'intesa con l'Affidatario, eventuali azioni correttive e le relative modalità di applicazione.

11. L'Ente Affidante si riserva di chiedere all'Affidatario, in corso di vigenza del Contratto, anche tramite soggetti delegati dall'Ente stesso, ulteriori informazioni e dati rispetto a quelli indicati nel Contratto e contenuti nei rapporti periodici sui servizi, in dipendenza di proprie esigenze informative e conoscitive di carattere tecnico, gestionale e finanziario sui servizi di trasporto pubblico locale oggetto del presente Contratto.

12. La ritardata trasmissione da parte dell'Affidatario dei dati di monitoraggio secondo le scadenze previste nel presente articolo comporta l'applicazione di una penale di cui all'art. 28 in conformità all'**allegato 3**.

Art. 16 Ulteriori obblighi

1. Gli obblighi dell’Affidatario sono quelli derivanti dai contenuti del presente Contratto nonché quelli previsti dall’offerta presentata in sede di gara dall’Affidatario stesso.

2. L’Affidatario è altresì obbligato:

- a. ad attivarsi tempestivamente al fine di garantire l’avvio del servizio entro i termini fissati all’art. 4;
- b. a manlevare l’Ente Affidante da ogni pretesa e/o domanda che dovesse essere proposta a titolo di responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a cose e/o persone, ancorché involontariamente o per fatti dolosi, commessi da persone delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo;
- c. ad impegnarsi a mantenere per tutto il periodo dell’affidamento del servizio le certificazioni dichiarate in sede di offerta, rilasciate da organismi accreditati e consegnate all’Ente Affidante prima dell’avvio del servizio;
- d. ad adempiere a quanto previsto a seguito di provvedimenti normativi di nuova emanazione e a quanto previsto dall’esecuzione del servizio oggetto dell’affidamento nonché a porre in essere con la massima diligenza tutte le attività necessarie per ottenere le autorizzazioni e le licenze di autorità pubblica richieste per l’esercizio;
- e. ai fini dello scambio di tutte le informazioni previste, a garantire per tutta la durata dell’affidamento, la completa compatibilità degli standard informatici utilizzati con quelli in uso presso l’Ente Affidante con particolare riguardo al sistema informativo e agli applicativi di cui lo stesso è dotato;
- f. a garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro in conformità alla normativa vigente. Tale obbligo si estende a tutte le eventuali imprese sub affidatarie;

- g. a notificare all'Ente Affidante, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di scadenza, l'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali e assicurativi, compresi quelli in capo ad eventuali sub affidatari;
 - h. a non conferire funzioni o incarichi ai componenti della commissione giudicatrice della gara n. 31/2016 per l'intera durata del presente Contratto. La non ottemperanza del presente obbligo comporta motivo di decadenza dell'affidamento secondo l'art. 32 del presente Contratto, nonché l'esclusione alla partecipazione delle gare future per l'affidamento dei servizi oggetto del presente Contratto allo scadere del contratto stesso;
 - i. rispettare gli obblighi derivanti dall'applicazione in capo all'Affidatario del codice di comportamento interno dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10 ottobre 2018, ed eventuali successive modifiche o integrazioni.
3. L'Affidatario è altresì tenuto al rispetto di ogni altro obbligo di servizio previsto dalla normativa applicabile nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non menzionato specificatamente nel presente Contratto, senza che ciò implichi revisione delle compensazioni economiche tra le parti.

Art. 17 Obblighi in relazione alla scadenza del contratto

1. All'avvicinarsi della scadenza contrattuale l'Ente Affidante potrà chiedere all'Affidatario la messa a disposizione di:
- a. l'elenco delle infrastrutture utilizzate completo di indicazioni relative all'ubicazione, alla consistenza, alla proprietà, alla quota non ancora ammortizzata o al canone nel caso di infrastrutture locate;
 - b. l'elenco dei mezzi utilizzati per lo svolgimento dei servizi contrattualizzati, indicandone l'anno di costruzione, le

caratteristiche tecniche, il valore di acquisto, la quota non ancora ammortizzata;

- c. l'elenco delle altre dotazioni strumentali all'effettuazione del servizio, con indicazione dell'indennizzo dovuto per ciascuna dotazione dal nuovo Affidatario, pari al valore delle stesse non ancora ammortizzato o delle modalità di messa in disponibilità e dell'eventuale canone pagato nel caso di dotazioni non di proprietà;
- d. dati relativi alle convenzioni in essere con altre imprese per i servizi di trasporto di cui al presente Contratto, con l'indicazione degli oneri gravanti sul nuovo Affidatario;
- e. beni di proprietà per i quali non sussista l'obbligo di trasferimento e che intenda mettere a disposizione del nuovo Affidatario;
- f. l'elenco non nominativo del personale dipendente impiegato in modo prevalente nel servizio di trasporto pubblico locale oggetto del presente Contratto, suddiviso per qualifica-mansione, età e anzianità di servizio, con indicazione del costo complessivo e della tipologia di contratto, nonché dei contratti aziendali integrativi nonché dell'accantonamento per il TFR ed eventuali riconoscimenti alla persona.

2. Alla scadenza del Contratto l'Affidatario è tenuto a mettere a disposizione del nuovo gestore il personale, le infrastrutture e le altre dotazioni strumentali, individuate dall'Ente Affidante come beni essenziali o indispensabili per lo svolgimento dei servizi, tra quelli elencati al comma 1 del presente articolo, secondo il disposto di cui agli artt. 18 e 22-*bis* della L.R. Veneto n. 25/1998.

3. Il mancato adempimento dei commi 1 e 2 del presente articolo comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 28 e fatti salvi ogni

maggior ragione, azione e diritto che possa competere all'Ente Affidante anche a titolo di risarcimento danni.

Capo III – Gestione del contratto

Art. 18 Corrispettivi

1. L'importo del corrispettivo annuo, a compensazione di tutte le prestazioni dell'Affidatario necessarie alla corretta esecuzione del presente Contratto, al netto del ribasso offerto in sede di gara è pari a € **3.660.493,68** (tremilioniseicentossessantamilaquattrocentonovantatré/68) IVA esclusa, come da offerta economica dell'Affidataria in **allegato 5** al presente contratto.

2. Il corrispettivo contrattuale compensa gli obblighi di servizio, le prestazioni e gli investimenti dell'Affidatario anche se non espressamente richiamati nel presente Contratto, ma comunque necessari alla corretta esecuzione dei servizi, e l'Affidatario ne riconosce la remuneratività in rapporto al raggiungimento dell'equilibrio economico della gestione.

3. Al fine della quantificazione delle somme dovute per modifiche ai programmi di servizio, secondo quanto indicato all'art. 21, il corrispettivo unitario è determinato dal rapporto tra il valore complessivo del corrispettivo, al netto del ribasso offerto, e il numero di ore moto in linea previste a base di gara.

4. A partire dall'inizio del secondo anno di servizio, calcolato dalla data indicata nel verbale di inizio servizio di cui all'art. 4 comma 2, su richiesta dell'Affidatario, il corrispettivo contrattuale, determinato sull'effettiva produzione, sarà annualmente aggiornato nella misura del 90% dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai (ISTAT FOI) pubblicato dall'ISTAT.

L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo a decorrere dal 13/07/2021 data di aggiudicazione definitiva della gara 31/2016.

5. Le Parti prendono atto che non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è

necessario redigere il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali" e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

Art. 19 Modalità di liquidazione dei corrispettivi

1. Il corrispettivo è riconosciuto all'Affidatario previo accertamento da parte dell'Ente Affidante della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente Contratto e sulla base della "Rendicontazione Mensile" di cui all'art. 15 verificate con esito positivo dall'Ente Affidante.

2. Il corrispettivo viene erogato dall'Ente Affidante, a seguito dell'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva (DURC).

3. Le modalità di pagamento del corrispettivo prevedono:

a) per ogni mese di ogni anno solare: liquidazione di un importo calcolato sulla base del servizio effettivamente svolto, in aumento o diminuzione rispetto al servizio programmato in relazione alle seguenti eventualità:

- variazioni dei servizi di cui all'art. 21;
- detrazioni per mancata produzione del servizio;
- penali per inadempimenti puntuali applicate ai sensi dell'art. 28.

All'importo calcolato per il mese di dicembre si applica una riduzione pari al 2% dell'importo complessivo annuo.

Le variazioni del corrispettivo dovute alle succitate eventualità andranno a modificare il corrispettivo della mensilità di riferimento, l'applicazione delle penali ai sensi dell'art. 28 potranno andare a ridurre il corrispettivo della prima mensilità utile successiva alla chiusura del procedimento di determinazione delle stesse.

La somma come sopra determinata è liquidata dall'Ente Affidante entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da emettere successivamente al periodo di riferimento, previa verifica del rendi-

conto di cui all'art. 15 c. 4, e relativa comunicazione di conformità da parte dell'Ente affidante.

La fattura deve essere quindi obbligatoriamente accompagnata:

a1) dalla "Rendicontazione Mensile" relativa alle prestazioni erogate nel mese, con il dettaglio previsto all'art. 15, validata dall'Ente Affidante;

a2) dalle copie delle fatture emesse dagli eventuali subaffidatari riferiti alla fornitura dei servizi subaffidati eserciti nel mese precedente a quello cui si riferisce la fattura dell'Affidatario, corredate da quietanza o da altra documentazione che dimostri l'avvenuto loro pagamento da parte dell'Affidatario.

La mancata trasmissione della documentazione sub a1) e sub a2) comporta di diritto il rifiuto della fattura emessa dall'Affidatario.

b) A partire dalla data di decorrenza del presente Contratto, l'Ente Affidante provvederà ogni anno al saldo a conguaglio del globale corrispettivo dovuto, verificata la "Rendicontazione Annuale". La fattura a saldo delle prestazioni erogate nell'anno solare precedente, inclusa la riduzione del 2% di cui al comma 3 lett. a, è emessa dall'Affidatario esclusivamente dopo aver trasmesso la "Rendicontazione Annuale" di cui all'art. 15 del presente Contratto, anche rispetto al raggiungimento degli standard di qualità in base a quanto previsto all'art. 28 del presente Contratto completa in tutte le sue parti e alla sua verifica da parte dell'Ente Affidante, eventualmente decurtata delle penali calcolate sulla base di quanto previsto nell'**allegato 3**.

Resta altresì inteso che qualora l'importo liquidato a titolo di acconto nell'anno solare precedente risultasse maggiore del dovuto, l'eccedenza sarà considerata quale acconto sul corrispettivo relativo all'anno solare in corso.

4. La mancata trasmissione anche di uno solo dei report della "Rendicontazione Mensile" o eventuali loro incompletezze o eventuali inesattezze/incongruenze rispetto al programma di esercizio determinano il rifiuto della fattura emessa dall'aggiudicatario, oltre che del relativo acconto mensile, anche del conguaglio.

La mancata ricezione o eventuali incompletezze o inesattezze/incongruenze dei report della "Rendicontazione Mensile" devono essere comunicate dall'Ente Affidante all'Affidatario entro 30 giorni dal termine di scadenza. La mancata comunicazione entro tale termine non determina la validazione della "Rendicontazione Mensile" e la conseguente maturazione di un credito da parte dell'Affidatario.

5. Il mancato adempimento degli obblighi fiscali ed assicurativi, compresi quelli a capo di eventuali sub affidatarie, entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza dell'obbligo a provvedere al pagamento, determina la sospensione dei pagamenti.

6. In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi per cause non imputabili all'Affidatario, sono riconosciuti a questo, automaticamente e senza necessità di costituzione in mora, gli interessi legali.

7. Le penali costituiscono specifiche componenti negative del corrispettivo contrattuale di cui al presente articolo, concorrendo a rettificarlo, ove e secondo i casi, rispettivamente in diminuzione. Le penali vengono quantificate singolarmente e costituiscono oggetto di specifica comunicazione da parte dell'Ente Affidante.

8. L'Ente Affidante si impegna ad inviare gli avvisi di pagamento alla sede legale dell'Affidatario.

9. L'Ente Affidante dichiara che effettuerà i pagamenti, in acconto e a saldo, mediante mandati di pagamento per mezzo del Tesoriere del Comune di Venezia.

10. L'Affidatario procede a comunicare i nominativi delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o

saldo, ai quali l'Ente Affidante effettuerà i pagamenti relativi al presente Contratto, con esonero da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti.

11. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Ente Affidante.

12. L'Ente Affidante avverte che la fattura va intestata al Comune di Venezia, che rimane titolare dei rapporti finanziari con la Regione Veneto ed evidenzia che il "Codice Univoco Ufficio" (informazione obbligatoria della fattura elettronica, che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario) è:

Codice Univoco Ufficio	Oggetto del contratto
UFWX64	Servizi di Trasporto Pubblico Locale per via d'acqua nella laguna veneta appartenenti ai servizi urbani del Comune di Venezia

Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, vanno altresì indicate anche le seguenti informazioni:

Informazione	Elemento del tracciato fattura elettronica
CIG	6248833C1C
Codice Fiscale	00339370272

13. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, come risulta dalla nota del 28/07/2021, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, sono:

INTESA SAN PAOLO: IBAN: IT83E0306902117074000652180

i nominativi delle persone delegate ad operare su di esso sono i seguenti:

Sig. SACCO FABIO - CF SCCFBA62C22L736V

Sig. MASCARO SEBASTIANO CF: MSCSST65P03L736K

Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e successive modifiche.
2. L'Affidatario ha già trasmesso gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo stesso, come indicato al precedente art. 19. L'Affidatario si impegna, inoltre, a comunicare all'Ente affidante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
3. Nel caso in cui l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, l'Ente affidante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
4. L'Affidatario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Affidatario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere all'Ente affidante copia dei contratti stipulati con i subappaltatori e con i subcontraenti.
5. L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente affidante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti/subappaltatori) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6. L’Affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell’Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 2 del presente articolo. L’Affidatario si impegna altresì ad effettuare sui conti correnti di cui al comma 2 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed eventuali successive modifiche.

7. Ai sensi dell’art. 25 comma 2 bis del D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso l’Ente affidante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto del presente contratto.

8. La violazione delle prescrizioni di cui alla legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del presente Contratto.

Art. 21 Variazioni dei servizi

1. L’Affidatario non può apportare modifiche o variazioni ai servizi se non espressamente approvate dall’Ente Affidante.

2. In relazione ad esigenze derivanti da:

- esclusivo interesse dell’Ente Affidante;
- sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari;
- cause imprevedute e imprevedibili accertate dall’Ente Affidante;
- intervenuta possibilità di utilizzare nuovi materiali, componenti o tecnologie che, a parità di costi, migliorano la qualità del servizio;
- interventi di riorganizzazione, razionalizzazione o miglioramento del servizio e delle linee, ivi compreso il coordinamento degli orari con gli altri servizi di trasporto pubblico locale facenti capo alle medesime località o ai medesimi approdi al fine di garantire le coincidenze o evitare la congestione degli approdi;

- modifiche all’assetto dei canali navigabili interessati dalle linee, in coerenza con gli interventi di programmazione e pianificazione degli Enti competenti sugli stessi;

l’Ente Affidante può imporre modifiche ai servizi, anche in termini d’istituzione, soppressione o modifica di linee e/o di fermate, nei limiti del 10% della produzione annua (in termini di ore moto o chilometri in linea), così come stabilita al comma 1 dell’art. 3 del presente Contratto. In tal caso l’Affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del Contratto, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Tali modifiche comunque dovranno tenere in considerazione le risorse indicate dall’Affidatario in fase di offerta.

Il valore economico unitario per ogni ora moto in linea effettiva, per la minore produzione richiesta dall’Affidataria o per la mancata produzione effettuata, viene calcolato come segue:

- corrispettivo annuo (1[^] anno € 3.660.493,68) / produzione annua di linea (22.915 ore moto), oltre l’eventuale aggiornamento del corrispettivo di anno in anno di cui all’art. 18 comma 4 del presente Contratto.

Il costo unitario per ora moto di servizio (produzione in linea più produzione accessoria) per la maggiore produzione richiesta, viene calcolato utilizzando i costi diretti (comprensivo dei costi di personale, manutenzione e carburante) differenziati e determinati in base a capienza e tabella di armamento dell’unità navale utilizzata, oltre l’eventuale aggiornamento di cui all’art. 18 comma 4 del presente Contratto:

Tipologia e armamento unità	Costo diretto
------------------------------------	----------------------

Motoscafo 20 posti (agente unico)	€ 57,76
Motoscafo 40 posti (agente unico)	€ 67,49
Motoscafo > 40 posti (doppio agente)	€ 105,04
Motobattello foraneo (doppio agente)	€ 114,76

Le variazioni dei servizi apportate al servizio su richiesta dell'Ente Affidante che non comportano un incremento della produzione ma determinano una diversa combinazione dell'utilizzo delle unità navali rispetto a quanto previsto dal programma di esercizio di cui all'**allegato 1**, determinano un adeguamento del corrispettivo ottenuto moltiplicando la differenza tra i costi diretti delle unità interessate, come da tabella sopra, per l'ammontare di produzione in ore moto di servizio (produzione in linea più produzione accessoria), interessate dalla variazione.

3. Modifiche contrattuali che comportino una variazione annua (in aumento o in diminuzione) della produzione in linea superiore al 10%, ovvero il realizzarsi di eventi non previsti o non prevedibili al momento della sottoscrizione del presente Contratto che comportino l'adozione di modifiche contrattuali sostanziali, determinano in capo all'Affidatario il diritto alla risoluzione anticipata del Contratto.

4. In ogni caso di modifica ai servizi, l'Affidatario è tenuto a dare tempestiva informazione al Gestore della rete urbana TPL.

5. Dieci giorni prima dell'entrata in vigore delle modifiche del programma di esercizio (3 giorni nel caso di procedura d'urgenza), l'Affidatario è tenuto ad aggiornare i file riportati nell'**allegato 1** e a trasmetterli all'Ente Affidante e al Gestore della rete urbana TPL.

6. Le modalità di svolgimento del servizio in caso di forza maggiore o sciopero o eventi straordinari e imprevedibili, sono disciplinate dall'art. 22.

7. L’Affidatario è tenuto a segnalare criticità nell’effettuazione del servizio proponendo le necessarie soluzioni unitamente alle eventuali variazioni al programma di esercizio.

8. L’Affidatario è tenuto altresì a concorrere al miglioramento dei servizi anche attraverso la definizione di proposte migliorative che sono sviluppate nei loro aspetti tecnico organizzativi dallo stesso ai fini della loro realizzazione e valutate dall’Ente Affidante.

9. Le modifiche al programma di esercizio definite ai sensi di quanto previsto dal presente articolo saranno attuate dall’Affidatario entro i termini concordati tra le parti in ragione della loro complessità e rilevanza e in ogni caso entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni decorrente dall’approvazione delle medesime varianti da parte dell’Ente Affidante.

10. Ai servizi derivanti dalle modifiche di cui al presente articolo si applicano i medesimi standard qualitativi e le stesse modalità di monitoraggio dei servizi inseriti nel programma di esercizio base.

Art. 22 Variazioni o interruzione dei servizi per forza maggiore, scioperi o eventi straordinari e imprevedibili

1. L’esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dall’Affidatario, salvo nei casi di forza maggiore (condizioni meteo avverse e di calamità naturali), e nel caso di eventi non prevedibili e non imputabili alle Parti.

2. Nei casi di cui al comma 1, l’Affidatario si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni e riduzioni del servizio anche ricorrendo a modalità sostitutive d’esercizio, previo assenso dell’Ente Affidante e informandone tempestivamente il Gestore della rete urbana TPL. L’adozione temporanea, da parte dell’Affidatario, di modalità di esercizio sostitutive in nessun caso potrà comportare oneri in capo all’Ente Affidante per il servizio svolto.

3. Nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblici, le riduzioni temporanee del servizio non comportano l'applicazione di penali qualora l'Affidatario assicuri nel più breve tempo possibile il ripristino del servizio e informi tempestivamente e in modo appropriato l'Ente Affidante e il Gestore della rete urbana di TPL.

4. Qualora la regolare esecuzione del servizio sia limitata da lavori o attività poste in essere dall'Ente Affidante o da altri Enti competenti, ditte appaltanti o privati e da eventi e manifestazioni autorizzate, l'Ente Affidante si impegna a informare l'Affidatario entro 7 (sette) giorni antecedenti l'evento, fatti salvi eventi imprevedibili e non imputabili all'Ente Affidante, e con modalità appropriate, al fine di consentire l'effettuazione delle necessarie modifiche temporanee al programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo.

5. In caso di sciopero del proprio personale, l'Affidatario garantisce le prestazioni minime indispensabili stabilite nelle "Condizioni Generali di Trasporto" di cui all'art. 10 con riferimento alla rete urbana del Comune di Venezia. L'Affidatario garantisce, altresì, la relativa comunicazione all'Ente Affidante e all'utenza.

6. In caso di mancata esecuzione del servizio dal parte dell'Affidatario per cause diverse da quelle di forza maggiore di cui ai precedenti commi, l'Ente Affidante, ferma restando per ogni giorno di ritardo nell'adempimento l'applicazione delle penali ai sensi dell'art. 28 in conformità all'**allegato 3** calcolata per ogni singola corsa soppressa, il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno e la facoltà di risoluzione del contratto, attua le procedure necessarie per garantire l'erogazione del servizio, con rivalsa sull'Affidatario per le spese sostenute. In questi casi per lo svolgimento del servizio l'Ente Affidante può avvalersi di altre imprese.

Art. 23: Valorizzazione commerciale

1. L'Affidatario ha la facoltà di procedere, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, alla valorizzazione commerciale dei beni funzionali all'esercizio, senza che ciò rechi disagio o decadimento della qualità del servizio.
2. Per valorizzazione commerciale si intende qualsiasi iniziativa (quale ad esempio l'affissione di messaggi pubblicitari a bordo dei mezzi) atta a generare ritorni positivi per l'Affidatario, in termini di flussi di reddito, di risparmio o di altro vantaggio economico.
3. L'Ente Affidante ha facoltà, senza costi a proprio carico, di far esporre o veicolare dall'Affidatario informazioni e comunicazioni che ritenga utili ai fini di promozione istituzionale e dell'intero territorio comunale, a bordo dei mezzi.
4. L'Affidatario non può pubblicizzare prodotti e/o attività/servizi in genere recanti messaggi offensivi o contro la morale pubblica.
5. L'Affidatario per l'affissione di messaggi pubblicitari non utilizzerà spazi che rendono difficoltosa l'individuazione della tipologia del mezzo pubblico per l'utenza.
6. I proventi derivanti dalla valorizzazione commerciale competono all'Affidatario, fatti salvi eventuali diritti di terzi, e andranno puntualmente rendicontati nel bilancio relativo ai servizi oggetto del presente Contratto.

Art. 24: Sub affidamento dei servizi

1. Poiché l'Affidatario ha indicato all'atto dell'offerta l'intenzione a non subappaltare parte dei servizi oggetto del presente contratto, il subappalto non è quindi ammesso.
2. L'Affidatario, previa motivata richiesta e a insindacabile giudizio dell'Ente affidante, può comunque essere autorizzato a sub affidare a terzi vettori parte del servizio di trasporto oggetto del presente Contratto, secondo quanto previsto dall'art. 26 della l.r. n. 25/1998, per una quota non superiore al 40% in termini di produzione dei servizi in

conformità a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nel rispetto delle condizioni ivi previste e delle eventuali modifiche normative *pro tempore* vigenti.

3. In caso di eventuale autorizzazione l'Affidatario rimane titolare dell'affidamento nei confronti dell'Ente Affidante, al quale esclusivamente è tenuto a rispondere per i sub affidatari.

4. Ai fini dell'autorizzazione dell'Ente Affidante, l'Affidatario almeno 20 (venti) giorni prima dalla data di effettivo inizio del servizio di sub affidamento deve trasmettere all'Ente Affidante:

- a. l'elenco dei servizi oggetto di sub affidamento e delle imprese sud affidatarie;
- b. la copia del contratto di sub affidamento;
- c. la certificazione attestante l'assenza in capo ai sub affidatari dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. nonché i requisiti di qualificazione di capacità tecnica e professionale previsti nei diversi casi dalla legge in relazione alla prestazione sub affidata;
- d. dichiarazione dell'Affidatario circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del sub affidamento; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- e. dichiarazione dell'Affidatario circa la non sussistenza, per i sub affidatari, di alcuno dei divieti previsti dal D.lgs n. 159/2001 e s.m.i.

5. La trasmissione della documentazione di cui al comma precedente condiziona l'efficacia dell'autorizzazione di cui al comma 2.

6. L'Ente Affidante si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate ai fini dell'autorizzazione al sub affidamento ed

eventualmente, nel caso in cui dall'accertamento relativo al possesso dei requisiti precedentemente descritti risulti l'inidoneità dei sub affidatari, di revocare l'autorizzazione.

7. I sub affidatari hanno l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria e, qualora i sub affidatari siano tenuti ad applicarli in base alla normativa di settore, anche i contratti di 2° livello.

8. L'Affidatario è responsabile degli inadempimenti agli obblighi di servizio, derivanti dal presente Contratto, da leggi e regolamenti disciplinanti l'esercizio del servizio, posti in essere dal sub Affidatario.

9. Le penali previste dal presente Contratto sono comminate all'Affidatario anche per infrazioni commesse dal sub Affidatario.

10. L'Ente Affidante ha facoltà di effettuare verifiche ispettive periodiche per accertare l'efficacia delle metodologie di controllo dei servizi affidati all'esterno e delle relative modalità di effettuazione.

11. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento, viene meno conseguentemente il sub affidamento senza alcun obbligo di comunicazione da parte dell'Ente Affidante.

Art. 25: Comitato tecnico di gestione del contratto

1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto è costituito un Comitato Tecnico, al quale partecipano due rappresentanti dell'Ente Affidante e due rappresentanti dell'Affidatario; le funzioni di segreteria sono svolte dal personale dell'Ufficio periferico dell'Ente di governo del TPL istituito presso il Comune di Venezia. Potrà inoltre essere nominato, di comune accordo tra le parti, un componente esterno, esperto in materia di mobilità e trasporto pubblico, con oneri a carico del richiedente. L'Ente Affidante potrà anche avvalersi di un rappresentante del Gestore della rete urbana.

2. Il Comitato tecnico è un organo consultivo permanente dei contraenti, con funzioni di assistenza alle parti nella gestione e nel monitoraggio del Contratto, che può esprimere pareri e avanzare proposte in ordine a:

- a. variazioni al programma di esercizio;
- b. valutazione di eventuali richieste e proposte di modificazione dei servizi pervenute dalle parti;
- c. risultati del monitoraggio della qualità dei servizi, rispetto agli standard minimi e al programma di esercizio;
- d. monitoraggio sul risultato della gestione, in relazione all'equilibrio economico e alla sostenibilità economico finanziaria, con riferimento al piano economico finanziario presentato in sede di gara, **allegato 6** al presente Contratto;
- e. ogni altra valutazione in ordine all'esecuzione e alla revisione del Contratto.

3. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il parere del presidente del comitato, individuato tra i rappresentanti dell'Ente Affidante.

4. Le modalità operative di funzionamento del Comitato saranno determinate dal medesimo nella prima seduta.

Capo IV – Responsabilità e Penali

Art. 26 Responsabilità

1. L'Affidatario è rappresentato nei confronti dell'Ente Affidante dal legale rappresentante *pro tempore*.

2. L'Affidatario assume ogni responsabilità penale civile e amministrativa, con conseguente manleva per l'Ente Affidante, inerente la gestione e lo svolgimento del servizio oggetto del presente Contratto.

3. L'Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, è tenuto a osservare e a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia, nonché tutte le altre

disposizioni contenute nel presente Contratto di servizio o disposte dall'Ente Affidante.

4. L'Ente Affidante designa il soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto/direttore dell'esecuzione dandone comunicazione all'Affidatario contestualmente alla stipulazione del Contratto.

5. L'Affidatario ha l'obbligo di designare il Responsabile d'esercizio di cui al successivo art. 27 dandone comunicazione all'Ente Affidante contestualmente alla stipulazione del Contratto.

6. Qualsiasi variazione di rappresentanza o di domicilio è inopponibile all'Ente Affidante, fino a quando non ne sia stata data espressa comunicazione scritta via PEC o raccomandata A/R.

Art. 27: Responsabile d'esercizio

1. L'Affidatario ha l'obbligo di dotarsi di un Direttore o di un Responsabile Tecnico d'esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale così come previsto in via analogica dal Regolamento CE n. 1071/2009 e dal d.d. MIT n. 291/2011, a cui vengono attribuite le funzioni di cui al D.P.R. n. 753/1980, ove applicabile.

2. Il Responsabile d'esercizio rappresenta l'Affidatario presso gli organi di vigilanza dell'Ente Affidante e risponde dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarità; a tali effetti, in particolare, cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio, delle disposizioni contenute negli atti di concessione, delle prescrizioni impartite dall'Ente Affidante nonché da altri enti competenti, secondo le relative attribuzioni, e risponde verso detti organi per tutte le trasgressioni e irregolarità che si dovessero verificare nell'esercizio.

3. La responsabilità di cui al precedente comma include i servizi eventualmente esercitati mediante sub affidamento, come specificato nell'art. 24.

4. Per esigenze organizzative il Responsabile d'esercizio può nominare uno o più delegati, dandone apposita comunicazione formale all'Ente Affidante.

5. Il Responsabile d'esercizio ha l'obbligo di risiedere nel territorio del servizio di trasporto al quale è preposto, salvo motivata deroga accordata dall'Ente Affidante. Egli deve comunque essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio stesso. Per le eventualità di temporanea assenza o impedimento il Responsabile d'esercizio deve nominare un sostituto di sua fiducia, in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dai regolamenti per l'espletamento delle funzioni di Responsabile d'esercizio.

6. Sia il Responsabile d'esercizio che gli eventuali delegati devono essere riconosciuti idonei dall'Ente Affidante e possono essere motivatamente revocati.

7. L'Affidatario è solidalmente responsabile con il Responsabile d'esercizio e gli eventuali delegati.

Art. 28: Standard di qualità e penali

1. Fuori dai casi di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del Contratto e fermo restando il diritto al rimborso degli eventuali maggiori oneri sostenuti e al risarcimento del danno subito, qualora l'Ente Affidante accerti il ritardo, l'inadempimento o la violazione degli obblighi stabiliti nel presente Contratto e nei documenti allegati, provvederà a diffidare l'Affidatario a mezzo PEC, assegnando un congruo termine per adempiere, termine questo che non potrà essere inferiore a 10 (dieci) giorni consecutivi di calendario.

2. Decorso inutilmente il termine assegnato per l'adempimento o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento, fermo restando l'obbligo dell'Affidatario di ottemperare quanto indicato nel provvedimento di diffida e salva l'applicazione delle penali quantificate nel provvedimento in conformità al presente articolo, l'Ente Affidante

adotterà gli eventuali provvedimenti consequenziali secondo quanto indicato all'art. 33.

3. In caso di mancato rispetto degli standard minimi di qualità, dettagliati nell'**allegato 3**, è prevista l'applicazione di penali per inadempimento che complessivamente non potranno eccedere il 2% del corrispettivo annuale di cui al precedente art. 18.

4. Fermo restando quanto sopra, il mancato rispetto di taluni obblighi scaturenti dal presente Contratto comporta anche l'applicazione di penali per inadempimenti puntuali definite su base mensile, dettagliati nell'**allegato 3**.

L'Ente Affidante verificherà, a sua discrezione e anche in forma autonoma, i dati dichiarati in autocertificazione dall'Affidatario con i rilievi autonomamente effettuati e/o con le evidenze rilevate dal sistema AVM/AVL.

Le informazioni, laddove previsto, sono trasmesse dall'Affidatario all'Ente Affidante in regime di autocertificazione, a consuntivo, all'interno della "Rendicontazione Mensile" e della "Rendicontazione Annuale".

Per ogni ritardato adempimento di un obbligo contrattuale non rientrante nella specifica casistica tra quelle riportate all'**allegato 3** è prevista l'applicazione di una penale pari a € 250,00 per ogni giorno di ritardo fino al giorno di adempimento richiesto.

5. Le penali per il mancato rispetto degli standard minimi di qualità di cui all'**allegato 3**, sono valutate e applicate annualmente in base ai dati rilevati nell'ambito delle verifiche condotte dall'Ente Affidante, ai dati dichiarati in autocertificazione dall'Affidatario con i rilievi autonomamente effettuati e/o con le evidenze rilevate dal sistema AVM/AVL.

6. Le penali per inadempimenti puntuali di cui all'**allegato 3**, sono valutate e applicate mensilmente in base ai dati rilevati nell'ambito delle verifiche condotte dall'Ente Affidante, ai dati dichiarati in

autocertificazione dall’Affidatario con i rilievi autonomamente effettuati e/o con le evidenze rilevate dal sistema AVM/AVL.

7. Le penali applicate ai sensi dei commi precedenti, in caso di mancata escussione mediante la determinazione del corrispettivo mensile, potranno essere prelevate dalla cauzione definitiva, che lo stesso Affidatario avrà l’obbligo di reintegrare nei successivi 20 (venti) giorni. In caso di mancata reintegrazione l’Ente Affidante procederà ai sensi dell’art. 32.

8. In ogni caso le penali complessive annue comminate all’Affidatario ai sensi del presente art. 28 non potranno complessivamente eccedere il valore pari al 10% del corrispettivo contrattuale annuale, fermo restando quanto previsto all’art. 33, comma 1 lettera (p) che segue.

Capo V- Ulteriori Disposizioni

Art. 29: Garanzia finanziaria

1. A garanzia dell’esatto adempimento delle prestazioni e degli obblighi contrattuali, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall’inadempimento, l’Affidatario ha costituito garanzia fideiussoria per cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria assicurativa numero 1795818, in data 28/07/2021, stipulata con Revo Insurance S.p.a (ex Elba Assicurazioni Spa), per l’importo di € 2.141.388,80 ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto in possesso della certificazione ISO 9001:2015 con scadenza 06/08/2024 con decorrenza dalla data di stipula del contratto fino all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni. Resta salvo e impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell’ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.

2. La garanzia fideiussoria sarà svincolata progressivamente a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nei termini e per gli importi previsti dall’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e cessa di avere effetto alla data del

rilascio di una dichiarazione liberatoria da parte dell'Ente Affidante che attesti il regolare adempimento degli obblighi contrattuali e comunque non oltre 12 mesi dopo la conclusione del presente Contratto, compresa l'eventuale proroga prevista all'art. 4 del presente Contratto.

3. In caso di escussione da parte dell'Ente Affidante, l'Affidatario ha l'obbligo di reintegrare la garanzia fideiussoria fino all'importo convenuto entro il termine di 20 (venti) giorni.

Art. 30: Cessioni di credito

1. I crediti e i debiti derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta da parte dell'Ente Affidante.

2. La cessione senza la previa autorizzazione dà diritto all'Ente Affidante di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, con conseguente diritto dell'Ente Affidante stesso al risarcimento dei danni.

3. L'Ente Affidante in ogni caso fa salve, nei confronti della eventuale cessionaria, tutte le eccezioni e/o riserve che ritenesse di far valere in corso d'opera nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore dell'Ente Affidante stesso, nonché a favore di terzi.

Art. 31: Assicurazioni

1. L'Affidatario svolge il servizio di cui al presente Contratto con piena ed esclusiva responsabilità di gestione giuridica ed economica e si assume tutte le responsabilità derivanti dalla gestione del servizio. A tal fine l'affidatario ha stipulato la seguente polizza:

- Polizza per responsabilità civile verso terzi n° 2021/03/2440200 emessa da Reale Mutua Assicurazioni, con un massimale di € 5.000.000,00 per ciascun sinistro, con scadenza in data 31/12/2022.

2. L'affidatario si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata

del presente contratto le polizze di cui ai punti precedenti e a mantenerle efficaci e valide. Il RUP, avvalendosi se previsto del direttore dell'esecuzione del contratto, verificherà il puntuale rinnovo delle polizze di cui al presente articolo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

3. E' a carico esclusivo dell'Affidatario ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a cose o persone, ancorché involontariamente o per fatti dolosi commessi da persone, delle quali debba rispondere ai sensi del codice civile, nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo e a tale fine l'Affidatario si impegna a manlevare e garantire l'Ente Affidante da ogni pretesa o domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei suoi confronti.

4. L'Ente Affidante si riserva la facoltà di richiedere, in qualunque momento, la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi, nonché l'adeguamento dei massimali laddove gli stessi non siano giudicati congrui.

5. Il mancato rispetto di quanto disciplinato ai commi precedenti comporta la facoltà di risoluzione del presente Contratto.

6. La dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi deve essere inoltrata all'Ente Affidante ogni anno.

7. Il risarcimento di eventuali maggiori danni, reclamati da terzi ed eccedenti i massimali delle polizze di cui al presente articolo, è comunque posto a carico dell'Affidatario, restando l'Ente Affidante esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

8. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del Contratto si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Responsabile d'esercizio trasmette all'Ente Affidante una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a

ridurre le conseguenze dannose. Restano a carico dell’Affidatario:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione del servizio;
- b) l’onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Art. 32: Revoca dell’affidamento

1. L’Ente Affidante può procedere alla revoca dell’affidamento con conseguente risoluzione del Contratto di servizio nei seguenti casi:
 - a. modifica o revisione sostanziale dell’organizzazione dei servizi o di parte di essi;
 - b. venir meno delle esigenze di interesse pubblico alla base dell’affidamento, ovvero qualora sorgano nuove e preponderanti esigenze di interesse pubblico;
 - c. inadeguatezza del servizio di trasporto rispetto alle sopravvenute esigenze dell’utenza, per estensione o intensità;
 - d. negli altri casi previsti dalla normativa vigente.
2. In caso di revoca all’Affidatario è riconosciuto un equo indennizzo tenuto conto del pregiudizio subito ai sensi della normativa *pro tempore* vigente.

Art. 33: Decadenza dall’affidamento

1. L’Ente Affidante può pronunciare la decadenza dell’Affidatario con conseguente risoluzione del Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
 - a. non veridicità di quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla gara di cui al presente Contratto in sede di presentazione della domanda di partecipazione o di presentazione dell’offerta;
 - b. venir meno del requisito di onorabilità, capacità finanziaria o idoneità professionale previsti dalla normativa vigente o dei requisiti richiesti in fase di gara;

- c. grave inadempienza degli obblighi derivanti dalla legge o gravi, ripetute e rilevanti inadempienze o irregolarità rispetto agli obblighi assunti nel Contratto;
- d. gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza del servizio;
- e. grave violazione delle prescrizioni dettate dall'Ente incaricato dell'attività di vigilanza e controllo sul servizio;
- f. gravi irregolarità sulla tutela giuridica, normativa o contrattuale dei lavoratori dipendenti; o delle norme poste a presidio dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- g. mancato inizio del servizio entro la data prefissata;
- h. sospensione ingiustificata totale o parziale del servizio;
- i. violazione delle norme in materia di sub appalto;
- j. mancato reintegro della cauzione (art. 29);
- k. mancata nomina del Responsabile di esercizio (art. 27);
- l. conferimento di funzioni o incarichi ai componenti della commissione aggiudicatrice (art. 16);
- m. mancata stipula delle polizze assicurative previste per legge;
- n. gravi violazioni, debitamente accertate dall'Ente Affidante, degli obblighi derivanti dall'applicazione in capo all'Affidataria del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 314 del 10 ottobre 2018 ed eventuali modifiche o integrazioni;
- o. violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 20;
- p. qualora l'Affidatario non si conformi entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni dall'ingiunzione dell'Ente Affidante di porre rimedio a negligenza o inadempienza che comprometta gli obblighi contrattuali;
- q. superamento del livello massimo di penali ai sensi dell'art. 28, comma 6 del presente Contratto;

- r. in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente e dal presente Contratto.
2. La contestazione delle violazioni di cui al presente articolo è effettuata all’Affidatario mediante comunicazione PEC con la quale la stessa è invitata alla immediata regolarizzazione, fatta salva l’applicazione delle eventuali sanzioni amministrative e delle penali di cui all’art. 28, laddove previste.
3. L’Affidatario può presentare osservazioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Decorso il termine di cui al comma 3, sulla scorta della documentazione acquisita, unitamente alle eventuali osservazioni fatte pervenire dall’Affidatario, l’Ente Affidante adotta gli eventuali provvedimenti consequenziali.
5. La cessazione del servizio, il mancato rinnovo, la decadenza e la risoluzione del Contratto per cause imputabili all’Affidataria non comportano alcun diritto all’indennizzo a favore della medesima.
6. Ai sensi dell’art. 1382 del codice civile, nei casi di risoluzione del Contratto di cui al presente articolo l’Ente Affidante riterrà definitivamente la cauzione di cui all’art. 29 del presente Contratto. È fatto salvo il diritto al risarcimento per gli ulteriori danni subiti dall’Ente Affidante.
7. Nei casi previsti dal presente articolo l’Affidatario è comunque tenuto al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo Affidatario per un massimo di 12 (dodici) mesi dalla risoluzione contrattuale.

Art. 34: Protocollo di legalità

1. L’Affidatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al “*Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*” siglato dalla Regione Veneto, Prefetture –

Uffici Territoriali del Governo del Veneto, Anci Veneto e Upi Veneto in data 17 settembre 2019, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne il contenuto e gli effetti.

2. L'Ente affidante può dare luogo alla risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, anche nel caso di mancato rispetto delle previsioni del protocollo di legalità di cui al comma precedente e di sue eventuali integrazioni o modifiche che dovessero essere apportate allo stesso nel corso della durata del presente Contratto.

Articolo 35. Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159, si prende atto che, in relazione alle informazioni richieste alla Prefettura di Venezia in data 19/12/2022 (PR_VEUTG_Ingresso_0106323_20221219) relativamente alla Società ALILAGUNA S.P.A., si procede a stipulare il presente contratto, anche in assenza delle informazioni antimafia, in quanto i soggetti, di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, hanno presentato l'autodichiarazione antimafia, di cui al PG/2022/0595617 in data 23/12/2022, attestante l'insussistenza nei loro confronti delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'Affidatario, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

4. L'Affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento

ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

5. L'Ente Affidante procede a risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'art.1456 del codice civile, se dovesse verificarsi una delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo 50/2016) ed eventuali successive modifiche o integrazioni.

Art. 36: Clausole finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto si rinvia alla normativa vigente e in particolare alle norme del codice civile e alla legislazione vigente in materia di trasporti.

2. In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti contrattuali si applicano le disposizioni più favorevoli per l'Ente Affidante.

3. Le spese contrattuali per diritti di segreteria, bollo e di registrazione sono a carico dell'Affidatario.

4. L'Affidatario dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Venezia per il periodo 2022 – 2024 è consultabile alla pagina [https://www.comune.venezia.it/it/content/piano-triennale-la](https://www.comune.venezia.it/it/content/piano-triennale-la-prevenzione-corruzione-e-trasparenza-1)

[prevenzione-corruzione-e-trasparenza-1](https://www.comune.venezia.it/it/content/piano-triennale-la-prevenzione-corruzione-e-trasparenza-1) e che sussiste la possibilità di segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso le seguenti caselle di posta elettronica: anticorruzione@comune.venezia.it - trasparenza@comune.venezia.it

5. L'Affidatario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto, dalle Prefetture della Regione Veneto, dall'ANCI Veneto e dall'UPI Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

6. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora sia accertato, anche in eventuale contraddittorio, la violazione di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 ter del d. lgs. 165/2001, che l'Affidatario dichiara di ben conoscere e su cui ha presentato idonea dichiarazione, in attuazione della norma medesima e del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Venezia. La risoluzione avviene mediante comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

Art. 37 Controversie

1. In presenza di controversie e fino alla composizione delle medesime ai sensi del presente articolo, il servizio continua a essere esercitato nei termini previsti dal programma di esercizio.

2. In caso di dissenso in merito alla gestione e all'esecuzione del presente Contratto, le parti sono tenute a esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.

3. Le controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione e all'esecuzione e alla risoluzione del presente Contratto, qualora non risolte in via bonaria ai sensi del comma precedente, saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Venezia.

Art. 38: Trattamento dei dati personali

1. Le parti danno atto che, in sede di procedura di gara per l'appalto in oggetto, e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679 e secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/5/2018 e s.m.i., è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli

adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del Contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

3. L'Ente Affidante tratta i dati ad esso forniti per la gestione del Contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Affidatario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet *www.comune.venezia.it*.

Art. 39: Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10 ottobre 2018 e s.m.i..

2. A tal fine si dà atto che l'Ente Affidante ha trasmesso all'Affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'Affidatario si

impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui alle deliberazioni di Giunta comunale sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del Contratto.

4. L'Ente Affidante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Affidatario, il fatto assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del Contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 40. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Sono parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- la determinazione dirigenziale n. 1302 del 30.06.2021, con allegati i verbali di gara;
- le polizze di garanzia;
- la dichiarazione di cui all'art. 19, comma 13;

la seguente documentazione facente parte dell'offerta presentata in sede di gara:

- Procedure aziendali, sicurezza passeggeri e modelli organizzativi;
- Formazione del personale;
- Progetto di assorbimento e clausola sociale;
- Carta della mobilità;
- Certificazioni;
- Cicli di pulizia;
- Depositi;
- Rating di legalità.

2. Le parti dichiarano di conoscere e di accettare i predetti documenti.

Articolo 41. Spese contrattuali

1. Tutte le spese del presente contratto, le tasse, i diritti e le copie, sono ad esclusivo carico dell’Affidatario senza alcuna possibilità di rivalsa.
2. Ai fini fiscali si dichiara che la fornitura di servizi di cui al presente contratto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Vice Segretario Generale aggiunto, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere essi già a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. 58 pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell’Amministrazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società: Fabio Sacco
Il Dirigente del del Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni ed Enti esterni: Dott. Michele Dal Zin
Il Vice Segretario Generale aggiunto: Dott. Raffaele Pace